

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 14, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148, unitamente alle deroghe previste dall'art. 19, comma 2, D.L. 17/03/2020, n. 18, per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30, D. Lgs. 14/09/2015, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27 e s.m.i, e dall'art.1, D.L. 14 agosto 2020, n.104, per richiesta di concessione dell'assegno ordinario FIS "emergenza COVID-19

Il giorno 26/08/2020 in via telematica, vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 19 del DL 18 del 17.3.2020, si è tenuto l'incontro tra:

- **Solidarietà e Lavoro soc. Coop.** rappresentata da Paola Macchia;
- **Filcams CGIL** – rappresentata da Elisabetta Tiddia;
- **Fisascat CISL** – rappresentata da Marco Demurtas;
- **Uiltucs UIL** – rappresentata da Gabriele Fiorino;
- **Uiltrasporti** – rappresentata da Lucia Silvestri;

per l'esame della comunicazione formulata in data 19/08/2020 ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro soc. coop. con sede legale a Bari in via caduti strage di bologna,5 - codice fiscale 08080950580, con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale e opera nel settore dei Pubblici Esercizi e dei Servizi di Pulizia e Servizi integrati / Multiservizi applicando, rispettivamente, ai propri dipendenti il CCNL "per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo " sottoscritto il 08/02/2018 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL e il "CCNL per il personale da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi" sottoscritto dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti e occupando mediamente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti nel semestre precedente, con n. 1.489 dipendenti occupati sul territorio nazionale. La Cooperativa Solidarietà e Lavoro soc. coop. appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

### PREMESSO CHE

- a) Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020, nonché con ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 22 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura o contrazione di molte attività;

LS

- c) Col Decreto Legge n. 18 approvato il 17 marzo 2020 e s.m.i. sono state emanate misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e negli appalti interessati dalla crisi;
- d) I contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni della L.24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i, e il D.L. 14 agosto 202, n.104, individuano ulteriori misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;
- e) Il presente incontro è stato concordato su richiesta della Cooperativa Solidarietà e Lavoro soc. Coop. in seguito alla comunicazione inviata alle Organizzazioni Sindacali in data 19/08/2020, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'art 19 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n.27 s.m.i.. e dall'art.1, D.L. n.104/2020 con la quale si informava le stesse del termine dei periodi precedentemente autorizzati ai sensi del D.L. 18/2020 e s.m.i. e dell'esigenza di proseguire con l'utilizzo del Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e impreveduto riconducibile all'emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19;
- f) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si protrae a seguito dell'emanazione dei sopraindicati D.P.C.M. e delle ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire nuovamente all'attività lavorativa, in tutto o in parte, il personale occupato nelle attività di servizi di ristorazione (all. 1) negli appalti interessati dalla sospensione/riduzione su tutto il territorio nazionale;
- g) A causa e per tutto il periodo di sospensione e riduzione programmato e non imputabile né all'impresa né ai lavoratori e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli citati in premessa, il personale occupato nelle sedi indicate negli allegati elenchi (allegato 1) vedrà ridotta la prestazione lavorativa o sarà temporaneamente sospeso dalla stessa, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva;
- h) Che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di Integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- i) Che il suddetto allegato comprende anche i lavoratori con un'anzianità aziendale inferiore ai 90 giorni, già in forza alla data del 25.03.2020, secondo quanto stabilito dal D.L. "Rilancio" N.24/2020 convertito con modificazioni della Legge n.77/2020 e s.m.i.;
- j) Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova nuovamente ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare i possibili strumenti disponibili per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, e afferisce alla causale individuata nel D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni della Legge n.27/2020 e s.m.i., ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs.

Libita

148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;


3. La causale per la quale si richiede la concessione del Fondo D'Integrazione Salariale è "emergenza COVID-19 nazionale";
4. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015;
5. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale di ulteriori **n. 9 settimane**, nel periodo dal 13/07/2020 al 07/11/2020, ai sensi del D.L. n.18/2020 e s.m.i. e del D.L. n.104/2020 avendo la società interamente fruito dei periodi di n. 9 settimane (dal mese di marzo 2020 al mese di maggio 2020 e delle ulteriori n. 5 + 4 (dal mese di giugno 2020 al mese di luglio 2020) precedentemente concessi dall'art. 19 del D.L. 18/2020 e s.m.i.. Tale intervento avverrà con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, per n. **576** lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore pari a **65.855** per i periodi e il personale operante presso le sedi indicate negli allegati elenchi (allegato 1 – Divisione Ristorazione);
6. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, all'interno della singola unità produttiva, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori;
7. L'azienda, anche su richiesta delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
8. In merito a quanto sopra, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro soc. coop. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale, tenuto conto delle norme previste per il contenimento, a protezione e la sicurezza contenute nei protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali e recepiti nel DPCM del 26 Aprile 2020 e s.m.i.;
9. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata, all'interno della unità produttiva, a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori;
10. L'azienda, su richiesta delle RSU/RSA, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
11. In merito a quanto sopra, la Cooperativa Solidarietà e Lavoro soc. Coop. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in

sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Fondo d'Integrazione Salariale, tenuto conto delle norme previste per il contenimento, la protezione e la sicurezza contenute nei Protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali e recepite nel DPCM del 26 aprile 2020 e s.m.i. ;

12. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata tramite conguaglio UNIEMENS, le parti come individuate, convengono di incontrarsi, in caso di difficoltà sopravvenute, per individuare soluzioni sostenibili per l'impresa e per i lavoratori;
13. Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
14. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza nazionale COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale, in particolare, in caso di proroga della durata o delle modalità di utilizzo del periodo di FIS, come individuato nel presente accordo, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione.
15. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e in coerenza con l'art.19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e dal D.L. 104/2020.


Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la Cooperativa Solidarietà e Lavoro**



**Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:**

Filcams CGIL



Fisascat CISL

Uiltucs UIL



Uiltrasporti UIL

